



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 150/2024

PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERAZIONE N. 127/2024

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e relativi atti di esecuzione e atti delegati;

VISTO il parere tecnico giuridico (prot. n. 0006435.12-08-2024) espresso dalla Direzione Generale dei mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica secondo cui, nelle more della piena operatività degli organismi preposti al governo del sistema ETS ed ETS 2 in conformità all'ampliamento del sistema europeo di scambio delle quote di emissioni inquinanti ai sensi delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, le funzioni di autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese le disposizioni di cui al capo IV bis sono svolte dal Comitato ETS;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione europea del 12 ottobre 2023 "recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra" e, in particolare:

- l'articolo 75 ter, recante "Piani di monitoraggio", paragrafo 1 e paragrafo 2 che stabilisce che "Almeno quattro mesi prima di avviare l'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il soggetto regolamentato trasmette un piano di monitoraggio all'autorità competente per approvazione, *salvo che detta autorità non abbia fissato un termine alternativo per la trasmissione (...)*".



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

PREMESSO che con deliberazione n. 127/2024 recante “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Capo IV bis della direttiva 2003/87/CE” questo Comitato ha avviato la procedura in argomento;

CONSIDERATO che il Comitato ETS, aveva richiesto al GSE Spa, in data 25 settembre 2024, una relazione sull’andamento delle istanze presentate dai soggetti eligibili al meccanismo ETS2;

CONSIDERATA la relazione istruttoria fornita al Comitato ETS in data 26 settembre 2024 dal GSE S.p.a. – concordata con la Direzione Competente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – nella quale si attesta una ridotta partecipazione in termini di istanze inviate dai soggetti coinvolti tramite la sezione dedicata del Portale ETS2 e contestualmente veniva motivata una proroga del termine di autorizzazione al 21 ottobre 2024;

CONSIDERATA la complessità della materia trattata e la sua indiscussa novità a livello normativo e amministrativo nonché l’esigenza di garantire una maggiore diffusione delle informazioni sulle procedure connesse all’implementazione del meccanismo ETS2 a favore dei soggetti eligibili ;

CONSIDERATO il protrarsi della data di pubblicazione del decreto legislativo emendante il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di recepimento, in particolare, della direttiva (UE) 2023/ /959 recante l’introduzione nel campo di applicazione dell’ETS2;

CONSIDERATE le sollecitazioni delle Associazioni di categoria coinvolte nonché dei diversi soggetti interessati al fine di ottenere una proroga temporale per l’invio della citata domanda per le ragioni sopra descritte;

PRESO ATTO di dover garantire, parimenti, ai soggetti rientranti nel campo di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, la possibilità di adempiere all’obbligo annuale di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente ed in conformità alla normativa unionale;

CONSIDERATA la discrezionalità attribuita al Comitato nell’esercizio delle sue funzioni deliberative dalla norma citata e le preoccupanti evidenze che emergono dalla relazione istruttoria del



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

GSE S.p.a., al fine, comunque, di garantire ai soggetti coinvolti l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a decorrere almeno dalla data del 1° gennaio 2025;

RITENUTO urgente adottare, ulteriori misure necessarie per garantire una maggiore informativa agli operatori - sugli aspetti procedurali e documentali - per gli adempimenti previsti dal meccanismo ETS2, anche con appositi seminari dedicati, da svolgersi a cura del GSE;

CONSIDERATO, il sussistere di fondate motivazioni per procedere alla proroga fino al 21 ottobre 2024 del termine di scadenza per l'invio delle domande di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 127/2024, attualmente fissato per giorno 30 settembre 2024, al fine di garantire il rispetto dei principi di, ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che le parti restanti della delibera n. 127/2024 rimangono invariate, non necessitando pertanto integrazione o modifica;

RITENUTO, dunque, che sia necessario prorogare i termini di invio della domanda di autorizzazione a carico dei soggetti regolamentati che svolgono attività prima del 1° gennaio 2025 di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

Tutto quanto sopra visto e considerato, il Comitato, nella procedura scritta del 30/09/2024 adottata ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 gennaio 2024

DELIBERA

Articolo 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine per l'invio al Comitato ETS della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della delibera 127/2024 di questo Comitato, è prorogato al 21 ottobre 2024.



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto***

**Articolo 2
(Disposizioni finali)**

1. Della presente delibera è data pubblicità attraverso pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel sito web del Portale ETS2.

Il Presidente
Prof. Massimo Beccarello